

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 5 settembre 2013, procedimento R 1261/2013-4;
- condannare l'UAMI alle spese;
- fissare un termine per la fase orale del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «Winder Controls» per prodotti e servizi delle classi 7, 9, 35, 37, 41 e 42 — domanda di marchio comunitario n. 11 542 412

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009.

Ricorso proposto il 15 novembre 2013 — Bimbo/UAMI (FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES)

(Causa T-600/13)

(2014/C 31/23)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Bimbo, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: J. Carbonell Callicó, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della commissione di ricorso dell'11 settembre 2013 e concedere di conseguenza la registrazione del marchio comunitario figurativo n. 11 094 381 per tutti i prodotti richiesti della classe 30;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES» per prodotti della classe 30 — domanda di marchio comunitario n. 11 094 381

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009; e
- violazione dell'articolo 83 del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con il principio di parità di trattamento nonché degli articoli 6 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Ricorso proposto il 26 novembre 2013 — Romonta/Commissione

(Causa T-614/13)

(2014/C 31/24)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Romonta GmbH (Seegebiet Mansfelder Land, Germania) (rappresentanti: I. Zenke, M. Vollmer, C. Telschow e A. Schulze, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare la nullità della decisione 2013/448/UE della Commissione europea, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nella parte in cui, all'articolo 1, paragrafo 1, nega alla ricorrente, per il terzo periodo di scambio di quote di emissione, compreso tra il 2013 e il 2020, le quote supplementari a fronte di difficoltà di cui all'articolo 9, paragrafo 5, della legge tedesca sugli scambi di quote di emissione di gas a effetto serra (Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz);